

COP. 4

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI PILA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

Deliberazione N. 7 del 16.06.2015

**OGGETTO: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. DELEGA
AL COMUNE DI VERCELLI ED APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE.**

L'anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di giugno alle ore 18,30 presso la sede dell'Ente.

Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio dell'Ente. All'appello risultano:

COGNOME E NOME		Presente	Assente
1 – COTTURA ENRICO	Sindaco	X	
2 – GILARDI GERMANO	Consigliere	X	
3 – GIANOTTI BRUNO	“		X
4 – GATTI MASSIMO	“	X	
5 – PRANDINA LUCA	“	X	
6 – GIANOTTI LUCIANO	“		X
7 – DEBLASI MARCO	“		X
Totale		4	3

Presiede il Sindaco Sig. Cottura Enrico il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario dell'Ente Sig. Garavaglia Dr. Tiziano con le funzioni previste dal D.Lgs. 267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 prevede che l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico, da affidarsi esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni;
- che, ai sensi del medesimo art. 14, comma 1, del D. Lgs. 164/2000 l'affidamento del servizio può avvenire, da parte degli enti locali, anche in forma associata;
- che l'art. 46-bis, comma 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella L. 29 novembre 2007, n. 222, prevede che i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentita la Conferenza unificata, determinino gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, determinando misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione;
- che l'art. 24, comma 4, del D. Lgs. 1 giugno 2011, n. 93 prevede che, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del decreto medesimo (29 giugno 2011) le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione siano effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui all'articolo 46 bis, comma 2, del D.L. 159/2007;
- che il Decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale ha individuato i 177 ambiti territoriali minimi in cui devono essere svolte le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;
- che il medesimo Decreto fra i 177 ambiti ha individuato anche quello di Vercelli;
- che il Decreto 18 ottobre 2011 del Ministro dello sviluppo economico ha individuato gli 86

Comuni facenti parte dell'ambito territoriale minimo di Vercelli;

che con Decreto 12 novembre 2011, n. 226 del Ministro dello sviluppo economico è stato

- adottato il “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”;
- che tale Decreto 226/2011 prevede che, nel caso in cui all’ambito territoriale minimo appartenga un Capoluogo di Provincia, a tale Comune spetti il ruolo di bandire e gestire la gara in qualità di Comune capofila degli altri Comuni dell’Ambito;
- che nell’ambito territoriale minimo di Vercelli, dunque, il ruolo di Comune capofila spetta *ex lege* al Comune di Vercelli;
- che ai sensi del Decreto 226/2011 al Comune capofila spetta anche il compito di curare ogni rapporto con il gestore del servizio di distribuzione del gas naturale e, in particolare, di svolgere la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega espressa degli Enti locali concedenti;
- che il medesimo Decreto 226/2011 fissa anche i termini perentori entro i quali deve essere bandita la gara;
- che, sempre ai sensi del Decreto 226/2011, il gestore aggiudicatario della gara è tenuto a corrispondere alla stazione appaltante un corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara;
- che la determinazione dei criteri di quantificazione del suddetto corrispettivo *una tantum* è rimessa all’Autorità di vigilanza sull’energia elettrica e il gas;
- che con deliberazione 11 ottobre 2012, n. 407, l’Autorità ha fissato i criteri di determinazione del corrispettivo *una tantum*;

che, ai sensi dell’art. 1, comma 16 *quater*, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con

modificazioni nella L. 21 febbraio 2014, n. 9, il predetto corrispettivo *una tantum* deve essere anticipato dal/i gestore/i attuale/i e successivamente essere posto a carico del gestore

- subentrante;

CONSIDERATO:

- che per i Comuni appartenenti all'ambito territoriale minimo di Vercelli si pone pertanto la necessità di assicurare, conformemente alla disciplina legislativa nazionale e regionale vigente, la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale in modo coordinato e integrato;
- che i Comuni appartenenti all'ambito territoriale minimo di Vercelli intendono gestire in forma associata le attività finalizzate all'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica del contratto di servizio all'interno dell'ambito territoriale minimo di Vercelli;
- che, a tale scopo, il Comune di Vercelli ha predisposto una bozza di convenzione atta a disciplinare la delega di funzioni al Comune di Vercelli per la gestione della gara nell'ambito territoriale minimo di Vercelli;
- che l'articolo 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che l'articolo 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni che stabiliscano i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
- che il comma 4 del medesimo articolo 30 del D. Lgs. 267/2000 dispone che le suddette convenzioni possano prevedere anche la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

VISTI:

l'articolo 42 del T.U. 267/2000;

lo Statuto Comunale;

i pareri favorevoli del responsabile del servizio;

Con voti favorevoli ed unanimi palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Ai fini e per le motivazioni assunti in premessa:

- 1) di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente Delibera e avente per oggetto la delega al Comune di Vercelli delle funzioni per l'organizzazione e per lo svolgimento delle attività propedeutiche e strumentali all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni dell'ambito territoriale minimo di Vercelli, compresa la gestione delle fasi di gara e la gestione della fase contrattuale;
- 2) di dare mandato al Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, di sottoscrivere la convenzione;
- 3) di fornire indirizzo agli Uffici competenti del Comune di svolgere ogni attività necessaria a garantire la collaborazione e l'assistenza al Comune di Vercelli per lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
✍️ GARAVAGLIA dott Tiziano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto che si va ad adottare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

☞ ☞ ☞ Toietti Rag. Daniela

A questo punto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Sindaco;


Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio competente nonché del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 co. 1 del D.lgs. n. 267/2000;


Con voti favorevoli 4 ; astenuti 0

DELIBERA

1. Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.
2. Di rendere, con separata votazione con 4 favorevoli, 0 astenuti la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134 IV del D.lgs. 267/2000, immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

 Il Presidente
Enrico Cottura

 Il Segretario Comunale
Tiziano Garavaglia

Certificato di pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 18/06/2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 03/07/2015 ai sensi del D.Lgs. 267/00.

Addì 18/06/2015



Il Segretario dell'Ente

Certificato di esecutività

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi D.Lgs. 267/00.

Addì

Il Segretario dell'Ente

- ORIGINALE Della ~~Deliberazione~~
- COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo.

Addì 18/06/2015



Il Segretario dell'Ente

CONVENZIONE AI SENSI

DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

TRA

- IL COMUNE DI VERCELLI, in persona del Sindaco *pro tempore*, nel prosieguo, per brevità, anche il «Capofila»;

E

- IL COMUNE DI _____
- IL COMUNE DI _____

questi ultimi, nel prosieguo, per brevità anche i «Comuni» o «Enti convenzionati» o «Enti concedenti»;

PREMESSO:

1. che l'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 prevede che l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico, da affidarsi esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni;
2. che, ai sensi del medesimo art. 14, comma 1, del D. Lgs. 164/2000 l'affidamento del servizio può avvenire, da parte degli enti locali, anche in forma associata;
3. che l'art. 46-bis, comma 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella L. 29 novembre 2007, n. 222, prevede che i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentita la Conferenza unificata, determinino gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo

- l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, determinando misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione;
4. che l'art. 24, comma 4, del D. Lgs. 1 giugno 2011, n. 93 prevede che, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del decreto medesimo (29 giugno 2011) le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione siano effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui all'articolo 46 bis, comma 2, del D.L. 159/2007;
 5. che il Decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale ha individuato i 177 ambiti territoriali minimi in cui devono essere svolte le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;
 6. che il medesimo Decreto fra i 177 ambiti ha individuato anche quello di Vercelli;
 7. che il Decreto 18 ottobre 2011 del Ministro dello sviluppo economico ha individuato gli 86 Comuni facenti parte dell'ambito territoriale minimo di Vercelli;
 8. che con Decreto 12 novembre 2011, n. 226 del Ministro dello sviluppo economico è stato adottato il *“Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”*;
 9. che tale Decreto 226/2011 prevede che, nel caso in cui all'ambito

territoriale minimo appartenga un Capoluogo di Provincia, a tale Comune spetti il ruolo di bandire e gestire la gara in qualità di Comune capofila degli altri Comuni dell'Ambito;

10. che nell'ambito territoriale minimo di Vercelli, dunque, il ruolo di Comune capofila spetta *ex lege* al Comune di Vercelli;
11. che ai sensi del Decreto 226/2011 al Comune capofila spetta anche il compito di curare ogni rapporto con il gestore del servizio di distribuzione del gas naturale e, in particolare, di svolgere la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega espressa degli Enti locali concedenti;
12. che il medesimo Decreto 226/2011 fissa anche i termini perentori entro i quali deve essere bandita la gara;
13. che, sempre ai sensi del Decreto 226/2011, il gestore aggiudicatario della gara è tenuto a corrispondere alla stazione appaltante un corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara;
14. che la determinazione dei criteri di quantificazione del suddetto corrispettivo *una tantum* è rimessa all'Autorità di vigilanza sull'energia elettrica e il gas;
15. che con deliberazione 11 ottobre 2012, n. 407, l'Autorità ha fissato i criteri di determinazione del corrispettivo *una tantum*;
16. che, ai sensi dell'art. 1, comma 16 *quater*, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni nella L. 21 febbraio 2014, n. 9, il predetto corrispettivo *una tantum* deve essere anticipato dal/i gestore/i attuale/i e successivamente essere posto a carico del gestore

- subentrante;
17. che per i Comuni appartenenti all'ambito territoriale minimo di Vercelli si pone pertanto la necessità di assicurare, conformemente alla disciplina legislativa nazionale e regionale vigente, la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale in modo coordinato e integrato;
 18. che i Comuni intendono gestire in forma associata le attività finalizzate all'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica del contratto di servizio all'interno dell'ambito territoriale minimo di Vercelli;
 19. che, a tale scopo, gli Enti concedenti hanno adottato specifiche deliberazioni consiliari, tutte esecutive ai sensi di legge, con le quali è stato approvato anche lo schema della presente convenzione (di seguito "Convenzione");
 20. che l'articolo 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
 21. che l'articolo 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni che stabiliscano i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
 22. che il comma 4 del medesimo articolo 30 del D. Lgs. 267/2000 dispone che le suddette convenzioni possano prevedere anche la

delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

*

ART. 1

PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione.

*

ART. 2

DELEGA DI FUNZIONI E CONFERIMENTO DI MANDATO.

1. Ciascun Comune di cui alle premesse delega le funzioni e conferisce delega di funzioni e mandato al Comune di Vercelli, che accetta, al fine di porre in essere, in loro nome e per loro conto, quanto necessario per l'organizzazione e per lo svolgimento delle attività propedeutiche e strumentali all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni dell'ambito territoriale minimo di Vercelli, compresa la gestione delle fasi di gara fino alla formale aggiudicazione, in qualità di stazione appaltante. Sono inoltre delegate le funzioni per lo svolgimento della gestione dei rapporti con il gestore connessi all'attuazione del contratto di servizio di cui all'art. 2, comma 5, del D.M. 12 novembre 2011 n. 226. Tali funzioni saranno esercitate dal Comune di Vercelli nel rispetto delle previsioni in materia di coordinamento di cui alla presente convenzione.

2. Gli effetti del contratto stipulato dal Comune di Vercelli ai sensi del

presente articolo, anche in qualità di delegato e mandatario degli altri Enti concedenti di cui alle premesse, si produrranno direttamente in capo a tutti gli Enti medesimi sottoscrittori della presente Convenzione ciascuno per la quota parte di propria competenza, esclusa ogni forma di solidarietà nei confronti del soggetto aggiudicatario.

3. Per lo scopo di bandire la gara di cui al precedente comma, gli Enti concedenti delegano al Comune di Vercelli anche il compito di richiedere ai Gestori uscenti i dati previsti dall'art. 4 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, con istanza di produzione degli stessi sia agli Enti locali medesimi, sia alla Stazione Appaltante.

4. La Stazione appaltante per la preparazione delle Linee guida programmatiche d'Ambito contenenti le condizioni minime di sviluppo di cui all'art. 9, comma 3, del D.M. 12 novembre 2011 n. 226 ("Linee Guida"), sottopone agli Enti convenzionati la proposta elaborata dai professionisti incaricati e la invia agli Enti medesimi, assegnando un termine per la presentazione di osservazioni. Ricevute le osservazioni degli Enti convenzionati ovvero decorso inutilmente il termine per la loro presentazione, il Comune di Vercelli sottopone le Linee Guida alla conferenza d'ambito di cui al successivo articolo 3, per la loro approvazione.

5. La Stazione appaltante, sulla base degli elementi programmatici di sviluppo forniti da ciascun Comune, e avvalendosi dei tecnici incaricati, prepara il Documento Guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento ed efficientamento energetico nell'ambito.

6. La Stazione appaltante assicura la predisposizione della documentazione tecnica, contrattuale ed economica da porre a base

dell'espletanda gara, di cui curerà l'indizione e lo svolgimento, e ogni correlato adempimento, sino alla stipulazione del contratto di servizio con il nuovo Gestore.

7. La Stazione appaltante cura ogni rapporto con il nuovo Gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo sull'erogazione del servizio dal Comitato di Monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'Ambito Territoriale di riferimento, di cui al successivo art. 4.

8. Ai fini di cui ai commi precedenti i Comuni assicurano alla stazione appaltante, anche mediante l'apporto di professionisti esterni ove necessario, la necessaria assistenza tecnico-amministrativa.

*

ART. 3

CONFERENZA D'AMBITO.

1. La Conferenza d'Ambito svolge funzioni sovraordinate di coordinamento, indirizzo e controllo. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Vercelli ed è composta dai Sindaci, o loro delegati, dei Comuni convenzionati.

2. La conferenza è regolarmente costituita:

- a) in prima convocazione con l'intervento di almeno i 2/3 delle quote di rappresentanza come definite al successivo comma 3;
- b) in seconda convocazione, da tenersi nello stesso giorno decorsa almeno un'ora, con l'intervento di almeno il 50% delle quote di rappresentanza come definite al successivo comma 3.

3. La quota di rappresentanza di ciascun Comune è data dalla somma del numero di residenti risultanti tali al 31.12 dell'anno precedente a quello in cui si svolge la votazione moltiplicato per il coefficiente 0,8 e del numero dei punti di riconsegna tali al 31.12 dell'anno precedente a quello in cui si svolge la votazione moltiplicato per il coefficiente 0,2.

4. La conferenza decide con la maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ della somma delle quote di rappresentanza dei Comuni presenti, come definite al comma 3.

5. La Conferenza dei Sindaci è convocata per approvare la valorizzazione delle reti, le Linee Guida programmatiche d'ambito per gli interventi di estensione, manutenzione, potenziamento ed efficientamento energetico nell'ambito, nonché il Documento guida e ogni qual volta reputato necessario dal Comune Capofila.

6. La Conferenza dei Sindaci, durante l'esecuzione del contratto di servizio, può essere convocata dalla Stazione appaltante, sentito il Comitato di monitoraggio.

7. Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, la Conferenza dei Sindaci può adottare un regolamento di funzionamento. In ogni caso la Conferenza è convocata dal Sindaco del Comune di Vercelli con almeno sette giorni di preavviso tramite comunicazione con strumenti idonei, anche informati, recante l'ordine del giorno. La Conferenza è presieduta dal Sindaco del Comune di Vercelli.

*

ART. 4

COMITATO DI MONITORAGGIO.

1. Il Comune di Vercelli, in qualità di controparte del contratto di servizio, è coadiuvato nella funzione di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto di servizio da un Comitato di Monitoraggio costituito da 15 rappresentanti nominati dalla Conferenza d'Ambito.
2. Il Capofila relaziona al Comitato di Monitoraggio sull'andamento delle attività contrattuali e acquisisce eventuali proposte ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo. Nell'ambito di tali funzioni, il Comitato di Monitoraggio fornisce altresì indicazioni in ordine all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 8, comma 2, del D.M. 12 novembre 2011, n. 226.
3. Il Capofila svolge le funzioni di segreteria del Comitato di Monitoraggio, determina l'ordine del giorno delle sedute, predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del Comitato, nonché ogni ulteriore documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori; mette altresì a disposizione mezzi e locali.
4. Il Comitato di Monitoraggio si riunisce periodicamente, su convocazione del Capofila o su richiesta di uno dei suoi componenti. In questo caso la richiesta di convocazione deve contenere l'indicazione delle esigenze che determinano una convocazione non programmata.
5. Il Comitato di Monitoraggio decide a maggioranza dei presenti; le decisioni sono valide con la presenza di almeno otto rappresentanti.
6. Il Comitato di Monitoraggio, regolarmente costituito, rappresenta tutti i Comuni e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e alla Convenzione, obbligano tutti gli Enti locali concedenti ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7. La partecipazione al Comitato di Monitoraggio è gratuita, ed è svolta nell'ambito delle proprie funzioni d'Istituto.

8. Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa il Comitato di Monitoraggio può adottare un regolamento di funzionamento.

*

ART. 5

ADVISOR TECNICO.

1. Per l'elaborazione dei documenti da porre a base di gara, nonché per l'elaborazione dei documenti di gara, la Stazione Appaltante si avvale di uno o più *advisor* tecnici da essa stessa incaricati, previo esperimento di idonea procedura competitiva.

*

ART. 6

RAPPORTI FINANZIARI.

1. Con riferimento alle funzioni centralizzate svolte dal Comune di Vercelli, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 2 della presente Convenzione, si dà atto che il corrispettivo *una tantum* previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas è attribuito direttamente al Comune di Vercelli.

2. Con riferimento alle funzioni locali svolte dal Comune di Vercelli per specifica delega degli Enti locali concedenti ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, si stabilisce che il corrispettivo *una tantum* previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas sia attribuito al Comune di Vercelli.

3. Qualora, a seguito della stipulazione del contratto di servizio con il

nuovo Gestore, per le attività previste dal precedente comma 2, si verifichino risparmi e/o economie, le stesse saranno ripartite dal Comune di Vercelli fra gli Enti locali concedenti in misura proporzionale al numero di punti di riconsegna di ciascun Comune individuati nei documenti di gara.

4. Gli oneri economici non ricompresi nell'ambito dei rimborsi di cui al comma 2, nonché quelli ulteriori, anche derivanti da eventuale contenzioso relativo alla gara, sono ripartiti in base ai criteri di cui al precedente comma 3.

*

ART. 7

TITOLARITÀ DEL SERVIZIO. RESPONSABILITÀ. ONERI E COMPENSI

1. Gli effetti del contratto stipulato dal Comune di Vercelli, ai sensi dell'articolo 2 della presente Convenzione, anche in qualità di procuratore e mandatario degli altri Comuni di cui alle premesse, si produrranno direttamente in capo a tutti i Comuni sottoscrittori della presente Convenzione ciascuno per la quota parte di propria competenza, esclusa ogni forma di solidarietà nei confronti del soggetto aggiudicatario.
2. Ogni singolo Comune è dunque tenuto a far fronte alle spese inerenti alla gestione del servizio di propria competenza.
3. È esclusa fra i Comuni firmatari ogni forma di solidarietà nella responsabilità passiva relativa ad ogni risarcimento, indennizzo, onere aggiuntivo di qualsiasi natura connesso all'espletamento della gara e/o del servizio.
4. I Comuni si impegnano ad esercitare le funzioni proprie dell'ente delegante esclusivamente tramite la Conferenza d'Ambito e il Comitato di

Monitoraggio, per quanto di rispettiva competenza.

*

Art. 8

OBBLIGHI DEI COMUNI CONVENZIONATI

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli che precedono, i Comuni mandanti si obbligano espressamente:
 - a) a partecipare alle riunioni informali che dovessero essere indette dal Comune di Vercelli per affrontare tematiche di comune interesse inerenti la procedura di gara o l'esecuzione del servizio;
 - b) all'adozione di ogni atto necessario alla più efficiente attuazione e organizzazione del servizio;
 - c) a comunicare, entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, le generalità del gestore uscente del servizio;

*

ART. 9

DURATA E MODIFICAZIONI

1. La durata della convenzione è fissata in misura pari alla durata del servizio.
2. Modifiche alla presente Convenzione potranno essere apportate con deliberazione consiliare di tutte le parti.

*

ART. 10

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. Le parti, anche a tutela di eventuali interessi industriali e commerciali

coinvolti, si obbligano a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della presente Convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritte, di cui siano venute a conoscenza in ragione della stessa e della sua attuazione.

2. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'esecuzione della presente Convenzione, nonché per tutta la durata degli atti eventualmente stipulati in attuazione della stessa e per il periodo di 3 (tre) anni dopo il decorso del suo termine di efficacia o la sua eventuale risoluzione.

3. Le parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato all'obbligo previsto dal presente articolo.

*

Data e firme